

Codice A1813B

D.D. 8 maggio 2020, n. 1262

**Concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento della Dora Riparia con condotta gas staffato al ponte località Pont Ventoux, lungo la S.S. 24, in Comune di Oulx (TO). - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.0777 - Autorizzazione Idraulica N. 3423/2000 - Metanodotto Alpino S.r.l.**



**ATTO N. DD-A18 1262**

**DEL 08/05/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** Concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento della Dora Riparia con condotta gas staffato al ponte località Pont Ventoux, lungo la S.S. 24, in Comune di Oulx (TO). - Demanio idrico fluviale - Pratica TO.AT.0777 – Autorizzazione Idraulica N. 3423/2000 - Metanodotto Alpino S.r.l.

La Rag. Michela IRENZE, Amministratore Delegato della Ditta Metanodotto Alpino S.r.l., con sede in Via Bardonecchia, 5 - 10139 TORINO (TO), Codice Fiscale/Partita IVA 05302510010, ha presentato domanda di concessione demaniale protocollata in data 25 Marzo 2020 al n. 15302/A1813B per il mantenimento dell'attraversamento della Dora Riparia con condotta gas staffato al ponte località Pont Ventoux, lungo la S.S. 24, in Comune di Oulx (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

La concessione richiesta prevede il mantenimento di un attraversamento del Torrente Dora Riparia con condotta gas metano in acciaio DN 125, staffata al ponte della SS 24, in regione Pont Ventoux, in Comune di Oulx (TO).

In base alla documentazione, pervenuta a seguito di richiesta di questo Settore con nota in data 01.07.2019 prot. 30108, costituita in particolare dalla “*Dichiarazione di conformità*” rilasciata a firma del Geom. Massimiliano Vinassa, dalle tavole grafiche, il Settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile.

Si evidenzia infine che a seguito delle disposizioni emanate con DPCM 11.03.2020 ss.mm.ii. e con DPGR 21.03.2020 n. 34 ss.mm.ii., in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, viene omesso il sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione agli atti di questo Settore che si riserva la facoltà di effettuare eventuale ispezione in fase realizzativa.

Con nota n° 16532/A1813B del 1° Aprile 2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15,16 della L.R. 14/2014 e contestuale richiesta delle spese di istruttoria ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale.

La pubblicazione della domanda all'Albo Pretorio Digitale del Comune di OULX (TO) non è avvenuta in quanto le procedure di evidenza pubblica furono espletate al momento del rilascio dell'Autorizzazione idraulica n. 3423 del 11 Gennaio 2000.

Preso atto dell'Autorizzazione idraulica n. 3423 rilasciata alla Ditta Metanalpi S.r.l. in data 11 Gennaio 2000 dalla Regione Piemonte, Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Torino, allegata al presente atto per farne parte integrante.

Preso atto della relazione tecnica, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, sottoscritta in data 1° Agosto 2019 dal geom. Massimiliano VINASSA, iscritto al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n. 7464, con studio tecnico in OULX (TO) in Corso Montenero n. 47, in cui si attesta che l'intervento è stato realizzato in conformità all'autorizzazione idraulica n. 3423 rilasciata alla Ditta Metanalpi S.r.l. in data 11 Gennaio 2000 dalla Regione Piemonte, Settore opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Torino.

Preso atto del Verbale di fine istruttoria N. 3423, redatto in data 15 Aprile 2020 da Funzionari del Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino, e ritenuto pertanto potersi riconfermare l'Autorizzazione Idraulica di pari numero rilasciata nel 2000.

Considerato inoltre l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di € 50,00 per spese di istruttoria effettuato in data 1 Aprile 2020.

Dato atto che:

- a titolo di garanzia degli obblighi della concessione il richiedente è tenuto alla presentazione di una cauzione pari a € 376,00 ed al pagamento del canone demaniale per l'anno 2020 quantificato in € 188,00, sulla base tabella canoni vigente;
- entro 30 gg dalla data del presente provvedimento il richiedente dovrà sottoscrivere il disciplinare e provvedere al pagamento di canone e cauzione ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Dato atto che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2, comma 3 del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il Regio Decreto n. 523 del 25/7/1904: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
- Vista l'art 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione

degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

- Visto l'art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Visto l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Vista la L.R. 12/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011.

*determina*

**1. di CONFERMARE ai sensi del R.D. 523/1904** ai soli fini idraulici la validità dell'autorizzazione idraulica n. 3423 dell'11 Gennaio 2000 relativa alla pratica di concessione TO.AT.0777 per il mantenimento delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza presentata dalla Società Metanodotto Alpino S.r.l, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a. il manufatto dovrà essere mantenuto nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate di seguito e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di interruzione dell'erogazione del gas a monte e valle dell'attraversamento, a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;
- c. è a carico del concessionario l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere per le eventuali manutenzioni, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- d. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- e. questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. si confermano infine tutte le prescrizioni contenute nella citata autorizzazione n. 3423 dell'11 Gennaio 2000 non specificatamente sopra richiamate.

**2 . di concedere**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R/2011, alla Ditta Metanodotto Alpino S.r.l., l'occupazione di aree demaniali per il mantenimento dell'attraversamento della Dora Riparia con condotta gas staffato al

ponte località Pont Ventoux, lungo la S.S. 24, in Comune di Oulx (TO, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza ;

3. di accordare la concessione a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, fino al 31/12/2038, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

4. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 188,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato di anno in anno a seguito di richiesta da parte della Regione Piemonte;

5. di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

6. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2019, quello di € 188,00 per canone canonicale riferito all'anno 2020, sarà introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020 e che l'importo di € 376,00 per deposito cauzionale infruttifero sarà introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2020;

7) di richiedere il canone, la cauzione e la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 14/R/2004 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti  
e Logistica

Codice Fiscale 80087670016

Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino

Pratica TO/AT/775 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n. del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento della Dora di Bardonecchia con condotta gas staffato al ponte frazione Savoulx in Comune di Oulx (TO), ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n. 14/R e s.m.i.

Richiedente; Metanodotto Alpino S.r.l. con sede in Via Bardonecchia, 5 10139 Torino (TO) (Codice Fiscale/Partita Iva 05302510010) nella persona dell'Amministratore Delegato, Rag. Michela Irenze, delegata alla firma.

**Art. 1 - Oggetto della concessione.**

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento della Dora di Bardonecchia con condotta gas staffato al ponte frazione Savoulx in Comune di Oulx (TO), La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione .

**Art. 2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.**

Il mantenimento delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni tecniche-idrauliche (autorizzazione idraulica n. 3251/1998 e successivo rinnovo in data 15/04/2020) ed amministrative contenute nella determinazione dirigenziale di concessione.

**Art. 3 - Durata della concessione.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per anni 19 con scadenza il 31/12/2038 .

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere, anche parzialmente, la concessione in qualunque momento con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

#### **Art. 4 - Obblighi del concessionario**

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale. E' fatto

altresi divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

#### **Art. 5 – Canone.**

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il canone è fissato nella misura di € 188,00 (centottantotto/00). Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla scadenza del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

#### **Art. 6 - Deposito cauzionale**

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione di € 376,00 (trecentosettantasei/00), pari a due annualità del canone. Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osta, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte,

dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

**Art. 7 - Spese per la concessione**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

**Art. 8 - Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

**Art. 9 - Elezione di domicilio e norme finali.**

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale della Ditta Metanodotto Alpino S.r.l. Via Bardonecchia, 5 - 10139 TORINO (TO). Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Firma del concessionario (1) per l'Amministrazione concedente

L'Amministratore delegato Il Responsabile del Settore

Rag. Michela IRENZE Dott. For. Elio PULZONI

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

C.so Montenero, 47  
10056 Oulx (Prov. Torino)  
C.F. VNS MSM 74D20 L219K  
P.IVA 07472690010

**Orario di ricevimento:**  
Da Lunedì a Venerdì:  
10.00 - 12.00 e 17.00 - 19.00  
Il sabato:  
10.00 - 12.00

**E. Mail:**  
studieprogetti@interfree.it  
**Sito Internet:**  
[www.studieprogetti.com](http://www.studieprogetti.com)

**Telefono e fax:**  
0122/83.13.50

**Cellulare:**  
335/26.96.52

Progettazione architettonica  
e Direzione Lavori

Rilievi topografici mediante  
Stazione totale e GPS

Rideterminazione dei confini

Frazionamenti catastali e  
pratiche catastali in genere

Pratiche antincendio

Sicurezza e coordinamento  
nei cantieri edili

Perizie di stima

Successioni

**Coord. Bancarie:**

Banca **San Paolo**  
Filiale di Oulx  
P.za Dorato Guido, 4

CIN L  
ABI 03069  
CAB 30690  
C.C. 100.000.100.159  
BIC BCITITMM  
IBAN IT92 L030 6930  
6901 0000 0100 159  
Codice Univoco: T04ZHR3

Spettabile  
**REGIONE PIEMONTE**  
Sett.OO.PP. e Difesa del Suolo  
Corso Bolzano, n.44  
10121 TORINO

Oulx, 01.08.2019  
027-99 Dichiarazione conformita a progetto.doc

**Oggetto: Attaversamento del torrente Dora di Bardonecchia con condotta gas metano staffato a ponte di strada comunale denominata Via del Casello - Dichiarazione di conformita' dell'opera al progetto autorizzato**

Il sottoscritto geom. Vinassa Massimiliano, con studio in Oulx, Corso montenero, 47, iscritto al Collegio dei Geometri di Torino e Provincia al n. 7464, in qualita' di tecnico incaricato dalla societa' Metanodotto Alpino srl, in riferimento all'attraversamento del torrente Dora di Bardonecchia con condotta gas metano in acciaio DN 80 staffata a ponte della strada comunale denominata Via del Casello, con la presente

**DICHIARA**

che, a seguito di sopralluogo le opere di cui trattasi risultano conformi al progetto di cui e' stato rilasciato il parere idraulico n. 612 il 29.05.1998 .

Il sottoscritto



(Geom. Massimiliano Vinassa)



## REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO AMBIENTE, CAVE E TORBIERE, ENERGIA  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE, LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL SUOLO

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE  
SETTORE DECENTRATO OO.PP. E DIFESA ASSETTO IDROGEOLOGICO DI TORINO

LEGISLATURA 006  
CODICE DIREZIONE 25  
CODICE SETTORE 03

ANNO 2000

Determinazione n. 00015/25, in data 11.01.2000

### **OGGETTO:**

**Autorizzazione idraulica n. 3423 all'attraversamento della Dora Riparia con condotta gas metano in acciaio DN 125, staffata all'esistente ponte a servizio della S.S. n. 24, in Comune di Oulx, località Pont Ventoux, che annulla e sostituisce l'autorizzazione idraulica n. 3252 assentita con Determinazione Dirigenziale n. 00613 in data 29.05.98.**

**Ditta: METANALPI srl.**

In data 16.12.99, la Ditta Metanalpi srl, con sede in Torino via Lamarmora 68, C.F./Partita I.V.A. n. 05302510010, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, in sostituzione dell'autorizzazione n. 3252 assentita con provvedimento dirigenziale n. 00613 in data 29.05.98, per la realizzazione di opere consistenti nella posa di una condotta di gas metano in acciaio DN 125, staffata alla struttura dell'esistente ponte a servizio della S.S. n. 24, senza riduzione della sezione libera di deflusso. L'attraversamento sarà realizzato sul corso d'acqua denominato torrente Dora Riparia in Comune di OULX, in località Pont Ventoux,

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Massimiliano Vinassa, costituiti dalla relazione tecnica e da n. 1 tavola grafica, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Copia dell'istanza, unitamente agli elaborati progettuali, è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di OULX per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 16.12.99 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

### **IL DIRIGENTE**

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. 29/93 come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto l'art. 22 della L.R. 51/97;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po di approvazione del piano stralcio 45, nonché il piano stralcio medesimo;

### **DETERMINA**

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta METANALPI srl, con sede in Torino via Lamarmora 68, ad eseguire l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere installati, lungo la rete di distribuzione del gas idonei dispositivi di interruzione dell'erogazione del gas a garanzia della massima sicurezza in caso di rottura accidentale e/o atti vandalici alle opere di attraversamento nel rispetto delle vigenti norme UNI-CIG e ulteriori disposizioni legislative relative alle prescrizioni sulla corretta esecuzione;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del competente Ministero delle Finanze - Direzione Comp.le del Territorio - Sezione Staccata Demanio di Torino, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi;
13. la presente autorizzazione annulla e sostituisce l'autorizzazione idraulica n. 3252 assentita con Determinazione Dirigenziale n. 00613 in data 29.05.98.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Torino, li 11.01.2000

f.to Il Funzionario estensore  
( Dott. Arch. G. Fantinati )

f.to IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(Dott. Ing. Giambattista MASSERA)

